

Protocollo n 19_1288-758/2022

Torino, 19/09/2022

europeancenterofstudy@pec.it

Spett. G.E.I.E. EUROPEAN CENTER OF STUDY
E.E.I.G.
Via Caio Mario n. 6
00192 Roma

LETTERA D'ORDINE

OGGETTO: LINKINGALPS (CODICE PROGETTO: ASP740): PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ALPINE SPACE SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (CERTIFICAZIONE DELLA SPESA) AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1490 DEL 06/04/2021 REP. DI STRUTTURA DD UA0 N. 6. AFFIDAMENTO ULTERIORE N. 1 CERTIFICAZIONE.
CIG Z3237BCCEB
CUP J71G19000630007.
(IMPORTO EURO 741,76).

Premesso che con determinazione dirigenziale:

n. 1490 del 06/04/2021 rep. di struttura UA0 n. 6 è stato disposto di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 alla Vs. società il servizio di controllore esterno di primo livello del Progetto LinkingAlps "Innovative tools and strategies for linking mobility information services in a decarbonised Alpine Space", codice progetto ASP 740 per un importo di Euro 3.040,00 oltre Euro 668,80 per IVA 22% e, quindi, per un totale complessivo di Euro 3.708,80

n. 4731/2022 del 16.09.2022 rep. di struttura DD UA0 n. 237 è stato disposto a seguito della proroga di progetto al 30/09/2022, di modificare il contratto in essere ed affidarvi il servizio di ulteriore n. 1 certificazione per un importo di Euro 741,76;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la Responsabile dell'Unità di Progetto Politiche di Trasporto e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Elena PEDON;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio:

La Città Metropolitana formalmente affida a G.E.I.E. EUROPEAN CENTER OF STUDY E.E.I.G. con sede in Roma, Via Caio Mario n. 6, P.IVA 08056991006 nell'ambito del servizio di controllore esterno di primo livello (certificazione della spesa) del Progetto

LinkingAlps (Codice Progetto: ASP740): Programma di cooperazione territoriale europea Alpine Space il servizio di ulteriore n. 1 certificazione per un importo di Euro 608,00 oltre Euro 133,76 per IVA 22% e, quindi, per un totale complessivo di Euro 741,76;

Art. 2 – Durata

Il servizio dovrà essere effettuato entro la scadenza del termine di presentazione della certificazione finale prevista dal Progetto LINKINGALPS (codice progetto ASP740);

Art. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto complessivo corrisponde ad Euro 741,76 (I.V.A. 22% inclusa)

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di fattura, a seguito della regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge.

La fattura in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013.

L'autenticità e l'integrità della fattura elettronica deve essere garantita mediante l'apposizione di firma elettronica qualificata dell'emittente e il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata è:

Città Metropolitana di Torino

P.IVA 01907990012

Codice IPA: CMTO

Codice ufficio (Aree): UA

Descrizione: Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità.

Codice univo ufficio: 0ZIRBV

Canale trasm.: SDIFTP

La fattura dovrà citare gli estremi del C.I.G. (Z3237BCCEB) e del C.U.P. (J71G19000630007), il riferimento a LinkingAlps (Codice Progetto: ASP740): Programma di cooperazione territoriale europea Alpine Space ed il numero e la data della determinazione dirigenziale di integrazione n. 237-4731/2022 del 16.09.2022

L'assenza di uno dei dati sopraccitati comporta il rifiuto della fattura così come previsto dal decreto 24 agosto 2020, n. 132/2020.

Il pagamento della fattura sarà soggetto alla norma dello "split payment" ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/14 e s.m.i.

La Città Metropolitana procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla messa a disposizione da parte del fornitore della fattura sul portale della fatturazione elettronica (vedi Circolare del 03.05.2013, n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate), a seguito di verifica della regolare fornitura, nonché di verifica della regolarità contributiva, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del D.L. 187/10 per l'applicabilità della quale l'affidatario medesimo ha sottoscritto apposita dichiarazione di intenti depositata

agli atti; le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nella presente lettera d'ordine verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 6 - Clausola di recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'affidatario, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'affidatario e avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture/dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.

Art. 8 - Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 9 –Oneri fiscali

Sono a carico dell'affidatario.

Art. 10 - Disposizioni ai sensi del D.L. 95/2012 Art. 1

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva come previsto dal combinato disposto dall'art. 1 c. 3 e c. 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135.

Art. 11 – Accettazione della presente lettera d'ordine

L'accettazione dovrà pervenire tramite trasmissione della presente lettera d'ordine sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.

Letto, confermato e sottoscritto

L'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 6,9 e 11 del presente contratto.

Il presente atto viene redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dai contraenti.

Per la Città Metropolitana

La Responsabile dell'Unità di Progetto
Politiche di Trasporto e Mobilità Sostenibile,
dott.ssa Elena PEDON

Documento sottoscritto digitalmente

Per l'Affidatario

G.E.I.E. EUROPEAN CENTER OF STUDY
E.E.I.G.

Documento sottoscritto digitalmente